REGOLAMENTO (CEE) N. 884/70 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1230/69 relativo all'applicazione di importi di compensazione negli scambi di talune merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2520/69 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2433/69 (4), si applica anche nella campagna lattiera 1969/1970 ; che esso prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che il prezzo al quale gli organismi d'intervento acquistano il burro è uguale al prezzo d'intervento, diminuito tuttavia per i Paesi Bassi di un importo correttivo di 6,00 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che, per evitare che tali disposizioni creino distorsioni di concorrenza fra le industrie di trasformazione produttrici di merci nella cui fabbricazione entra un quantitativo considerevole di burro, il regolamento (CEE) n. 1230/69 del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativo all'applicazione di importi di compensazione negli scambi di talune merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/69 (6), ha previsto la riscossione o la concessione, secondo il caso, negli scambi delle merci in questione tra i Paesi Bassi e gli altri Stati membri e i paesi terzi, di importi di compensazione destinati ad annullare l'incidenza degli importi correttivi summenzionati ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 882/70 del Consiglio, del 14 maggio 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 886/68 che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (7), ha soppresso l'importo correttivo che si applicava sinora al prezzo al quale l'organismo d'intervento acquista il burro nei Paesi Bassi ; che di conseguenza conviene abolire l'applicazione degli importi compensatori da concedere o da riscuotere da parte dei Paesi Bassi a norma del regolamento (CEE) n. 1230/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1230/69 è abrogato.

Articolo 2

1. Nell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1230/69, i termini « le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 » sono sostituiti dai seguenti : « le disposizioni del paragrafo 2 ».

2. Nell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1230/69, i termini « degli importi di compensazione di cui ai paragrafi 2 e 3 » sono sostituiti dai seguenti : « degli importi di compensazione di cui al paragrafo 2 ».

3. Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1230/69, i termini « di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo » sono sostituiti dai seguenti : « di cui al paragrafo 2 di detto articolo ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 14 maggio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. DE SAEGER

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 317 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 159 del 1º. 7. 1969, pag. 6.
(6) GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 2.

(7) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.